



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0203/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0284/CSA/2024-2025

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0284/CSA/2024-2025, proposto dalla Società S.S.D. Barletta 1922 in data 02.04.2025,

per la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 419 del 28.03.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.04.2025, il dr. Antonino Tumbiolo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.D. Barletta 1922, ha proposto reclamo avverso la sanzione disciplinare dell'ammenda di € 5.000,00 e dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 419 del 14.03.2023) in relazione alla gara di Coppa Italia Dilettanti Giulianova Calcio 1924-Barletta 1922 del 26/03/2025.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: *"Per avere propri sostenitori:*

- nel corso della gara, colpito un A.A. con 30 sputi che lo attingevano alla testa, sulle braccia, alla schiena ed al collo, nonché lanciato all'indirizzo del medesimo Ufficiale 7 bottigliette di plastica vuote, 6 lattine vuote e 3 accendini che gli sfioravano la testa e il braccio.

Inoltre, per avere introdotto materiale pirotecnico che veniva utilizzato nel settore loro riservato (4 fumogeni) e lanciato nel recinto di gioco (2 petardi). Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva specifica reiterata. (R A - R A A - R C d C)

La società reclamante, sostiene di non avere alcuna responsabilità per quanto accaduto per i seguenti motivi:

- presenza nel settore ospiti di numerose persone, sprovviste di biglietto e non riconducibili alla società Barletta Calcio ed assenza di misure idonee a prevenire l'introduzione di materiali non consentiti;

- mancanza di una prova certa ed inequivocabile che i fatti siano stati commessi da sostenitori della società Barletta 1922, in considerazione della loro mancata rilevazione da parte dei commissari di campo;

- assenza di gravi conseguenze sulla gara in quanto: a) non vi è stata interruzione della gara, né si sono verificati ritardi significativi; b) non si sono verificati danni a persone o cose; c) non si è verificata alcuna invasione di campo o turbativa dell'ordine pubblico.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In considerazione di quanto esposto la società reclamante chiede di annullare la sanzione dell'ammenda di euro 5.000 e revocare l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse ed in via subordinata, ridurre l'entità dell'ammenda, tenendo conto delle attenuanti esposte, applicando il minimo della sanzione pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base:

A) del referto arbitrale, ed in particolare in base a quanto riportato dall'AA2, sig. Alessandro Caricati, il quale così descrive nel proprio rapporto quanto successo: *"Nell'arco di tutta la partita venivo colpito da numerosi sputi da parte della tifoseria ospite. Inoltre ero oggetto del lancio di numerose lattine vuote, bottigliette d'acqua, accendini e bicchieri di plastica, i quali non mi colpivano direttamente."*

Successivamente il sig. Alessandro Caricati ha integrato il proprio rapporto, precisando quanto segue: *"In merito al mio rapporto di fine gara: venivo colpito da trentina di sputi dei tifosi della squadra del Barletta che mi colpivano sulla testa, sulle braccia, sul collo e sulla schiena. Gli stessi tifosi della squadra Barletta lanciavano degli oggetti sul terreno di gioco (7 bottigliette di acqua vuote, 6 lattine vuote, 3 accendini), i quali sfioravano la mia figura sia vicino la testa sia le braccia senza mai colpirmi."*

B) dei rapporti dei Commissari di campo che hanno evidenziato l'introduzione, da parte dei tifosi del Barletta, di materiale proteotecnico che veniva utilizzato nel loro settore loro riservato (4 fumogeni) e lanciato nel recinto di gioco (2 petardi).

La Corte ritiene che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall'art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di "piena prova" attribuita dall'ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all'interno dei referti, che, in assenza di elementi probatori certi prospettati da chi propone il reclamo, debbono costituire il perimetro nel quale la Corte deve mantenere i limiti del proprio operato.

Nel caso di specie, alla luce degli elementi qualificanti i fatti contestati e tenuto conto della recidiva specifica reiterata, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua e condivisibile e va, quindi, confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE

Antonino Tumbiolo

IL VICE PRESIDENTE

Fabio Di Cagno

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce